



PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO
“POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI E INTERVENTI MIRATI
AL SERVIZIO DEL CITTADINO CONSUMATORE”

INTERVENTO N. 1

“Potenziamento degli sportelli 2.0 – al servizio del consumatore”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l’associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in via Piave, 7 – 30171 Mestre Venezia, codice fiscale 90040290273, di seguito denominata “Adiconsum”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) la Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”, assicurando nel contempo l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) con decreto del 12 febbraio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MISE”), in attuazione dell’art. 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ha determinato in 20 milioni di euro le risorse finanziarie destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro dei quali 791.959,00 euro destinati alla Regione, per la realizzazione di iniziative dirette all’assistenza, all’educazione, al supporto dei cittadini consumatori ed utenti;

C) con decreto del 17 giugno 2019, modificato con decreto del 26 luglio 2019 e con decreto del 31 marzo 2020 (di seguito: “decreto direttoriale del 17 giugno 2019”), il Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, ha specificato modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni;

D) con deliberazione n. 1451 dell’8 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con decreto del MISE del 12 febbraio 2019, denominato “Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore”,



81031375



articolato su quattro Interventi, tra i quali l'Intervento n. 1 "*Potenziamento degli sportelli 2.0 – al servizio del consumatore*";

E) con nota prot. MISE n. 349453 del 12/12/2019, prot. Regione n. 538260, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE ha comunicato che con proprio decreto datato 04/12/2019, registrato il 06/12/2019, n. 7922, è stato approvato il suddetto Programma Generale di Intervento;

F) con deliberazione n. 766 del 16 giugno 2020 la Giunta regionale ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione degli Interventi n. 1, n. 2 e n. 4 del Programma Generale di Intervento; le convenzioni relative all'Intervento n. 1 sono state sottoscritte nelle date 22, 23 e 25 giugno 2020;

G) con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del Programma Generale di Intervento, con particolare riferimento agli Interventi n. 1 e n. 3, e gli schemi di convenzione per l'attuazione di detti Interventi;

H) con nota prot. MISE n. _____ del _____, prot. Regione n. _____ del _____, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE ha comunicato l'approvazione della suddetta rimodulazione del Programma Generale di Intervento;

I) la Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 del Programma Generale di Intervento, si avvarrà della collaborazione delle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, come previsto dal Programma Generale di Intervento rimodulato approvato dal MISE;

J) le risorse finanziarie complessive disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono a euro 700.000,00 e la sua realizzazione ha per obiettivi garantire alla generalità dei consumatori veneti un punto di riferimento fermo e sicuro, come lo sportello fisico o virtuale dell'associazione dei consumatori, dove trovare forme di assistenza e consulenza qualificata, nonché promuovere la formazione, informazione, assistenza dei consumatori, la cultura della legalità e la sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili; le attività saranno anche finalizzate all'assistenza ed all'aiuto del cittadino consumatore nel far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e nella fase di ripresa post emergenziale;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Soggetto attuatore

Adiconsum collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato "*Potenziamento degli sportelli 2.0 – al servizio del consumatore*", nell'ambito del Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e rimodulato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, per l'importo di euro 41.595,02



81031375



(quarantunmilacinquecentonovantacinque,02), ulteriore rispetto all'importo di euro 183.165,72 (centoottantatremilacentosessantacinque,72) già oggetto della convenzione sottoscritta in data 23 giugno 2020. Ai sensi del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e nel rispetto delle indicazioni del MISE, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 Adiconsum potrà avvalersi delle associazioni provinciali responsabili degli sportelli Adiconsum sul territorio del Veneto.

Articolo 2 – Oggetto

Adiconsum attuerà i contenuti dell'Intervento n. 1 come definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e n. _____ del _____ e dai relativi allegati.

Adiconsum effettuerà le attività oggetto della presente convenzione anche finalizzandole all'assistenza ed all'aiuto del cittadino consumatore nella fase di ripresa post emergenziale. Renderà conto di tali attività nell'ambito delle previste relazioni e in sede di monitoraggio.

Articolo 3 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 30 giugno 2021, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi due per cause non dipendenti da Adiconsum.

Alla luce di quanto previsto dal decreto del 31 marzo 2020 e dalla Circolare n. 1/2020 dell'11 giugno 2020 del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, nonché alla luce della disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ivi richiamata e visto l'incerto evolversi della situazione epidemiologica, il termine di cui al comma precedente, nonché le modalità di svolgimento dell'Intervento, potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 4 - Pubblicità

Adiconsum provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, recluso, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Così come previsto dall'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del Programma Generale di Intervento.



81031375



Sono ammissibili, altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, spese sostenute anche anteriormente a tale approvazione, a condizione che si tratti di spese sostenute comunque dopo il 1° gennaio 2019, per garantire la continuità di iniziative già in corso sulla base di analogo finanziamento approvato dal MISE per il periodo precedente, con esclusivo riferimento alle iniziative relative ad apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center, per un importo complessivamente non superiore al 45% del contributo assegnato. Tali spese andranno ricomprese nella rendicontazione relativa al primo acconto, pena la non ammissibilità delle stesse.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Adiconsum l'importo di euro 41.595,02 (quarantunmilacinquecentonovantacinque,02), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti categorie di spesa:

<i>C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:</i>	Euro	2.079,75
<i>C2. b) spese per acquisizione di servizi:</i>	Euro	4.159,50
<i>C3. c) spese di retribuzione del personale dipendente:</i>	Euro	33.276,02
<i>C6. e) spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):</i>	Euro	2.079,75

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli Uffici competenti. Adiconsum si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine comunica alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Si impegna altresì a comunicare entro sette giorni alla Regione ogni eventuale variazione di tali dati.

Articolo 6 – Termini di erogazione

La Regione erogherà il contributo di 41.595,02 euro con le seguenti modalità alternative:

- a) su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
- a.1) un primo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 15 novembre 2020, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, compresa necessariamente la spesa di cui all'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 sostenuta successivamente alla data del 1° gennaio 2019, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
 - a.2) un secondo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 28 febbraio 2021, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;



81031375



- a.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 30 giugno 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- b) in alternativa, su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
- b.1) il 45% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:
- b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- b.1.2) impegno a presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, compresa necessariamente la spesa di cui all'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 sostenuta successivamente alla data del 1° gennaio 2019, nonché una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum, entro il 15 novembre 2020;
- b.1.3) fideiussione bancaria a favore della Regione di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
- la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione della parte dell'Intervento n. 1 affidata all'attuazione di Adiconsum, nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e n. _____ del _____ e dai relativi allegati;
 - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
 - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione;
 - non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;
- b.2) un secondo acconto per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 28 febbraio 2021, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- b.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 30 giugno 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento *“Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore”*.



81031375



Articolo 7 – Modalità di rendicontazione

Adiconsum, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle “Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione” di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum saranno applicati i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti, con l'indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi alla parte dell'Intervento n. 1 affidata all'attuazione di Adiconsum e complessivamente indicati nel medesimo Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, dovrà essere apposta, in modo chiaro e indelebile, la dicitura: “*Spesa relativa all'intervento n. 1 del Programma Generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019*”, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 8 - Monitoraggio

Adiconsum coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale di Intervento, come da art. 10 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, deliberazioni della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e n. _____ del _____ e relativi allegati.

A tal fine, salve le ulteriori attività di monitoraggio previste, decorsi sei mesi alla data di approvazione del Programma Generale di Intervento e comunque entro il 15 novembre 2020, trasmetterà un rapporto, sottoscritto dal legale rappresentante di Adiconsum, recante i risultati raggiunti, con l'indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi alla parte dell'Intervento n. 1 affidata all'attuazione di Adiconsum e complessivamente indicati nel medesimo Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019.

I competenti Uffici del MISE e della Regione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 in sede di verifica, potranno richiedere elementi informativi sullo stato di avanzamento dell'Intervento e documentazione sulla sua attuazione.



81031375



Per ogni evento relativo all'Intervento, quali lo svolgimento di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici o l'attivazione di sportelli o siti internet, Adiconsum trasmetterà alla Regione, preventivamente e comunque con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo PEC o secondo le diverse modalità che saranno comunicate dai competenti Uffici della Regione, specifica comunicazione relativa a tema, data e luogo dell'evento, nonché copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato.

In occasione della realizzazione di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici Adiconsum sottoporrà ai partecipanti questionari relativi al gradimento per l'iniziativa e alla comprensione della tematica, nonché per la raccolta di eventuali suggerimenti utili ai fini del miglioramento dell'azione regionale a tutela dei consumatori. Adiconsum fornirà alla Regione un resoconto dettagliato circa gli esiti di tali consultazioni.

In linea quanto previsto dalla programmazione regionale in tema di sostegno all'educazione finanziaria dei cittadini, e visti, in materia, l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 "*Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria*" e la deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 27 novembre 2018, gli accessi agli sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza saranno oggetto di specifica registrazione da parte di Adiconsum, che sottoporrà altresì agli utenti questionari relativi al gradimento per il servizio offerto; la documentazione relativa ad accessi e questionari sarà conservata da Adiconsum nei propri archivi per i cinque anni successivi alla data della rendicontazione finale dell'attività, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. I dati su accessi e gradimento relativi al primo periodo di attuazione dell'Intervento saranno comunicati alla Regione decorsi sei mesi dalla data di approvazione del Programma Generale di Intervento e comunque entro il 15 novembre 2020. I dati complessivi saranno comunicati alla Regione in occasione della rendicontazione finale.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 9 – Commissione di verifica

Adiconsum collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale di Intervento, come da art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Adiconsum osserverà quanto previsto dal decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e si atterrà alle indicazioni operative già condivise, nonché ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal MISE o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.



81031375



Articolo 11 – Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Adiconsum, di restituire, con versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del MISE o della Regione o della Commissione di Verifica di cui all'art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019 e n. _____ del _____.

In ogni caso sarà disposta la revoca dell'intero importo del contributo assegnato, qualora l'Intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sia con riferimento ai risultati previsti.

Articolo 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Adiconsum al registro regionale delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal registro regionale medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'Intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Adiconsum di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.



Articolo 14 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è _____

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per Adiconsum è _____

Articolo 15 – Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati

Ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, Adiconsum è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet o analogo portale digitale le informazioni relative ai contributi ricevuti ai sensi della presente Convenzione. Adiconsum si impegna ad effettuare la menzionata pubblicazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex DM 12 febbraio 2019 – Regione del Veneto".

Adiconsum, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegna ad operare per la divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Articolo 16 - Registrazione

Le somme erogate a Adiconsum rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data _____

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum Veneto



81031375

